

l'ergastolo è un delitto

Non lo "merita" nessuno, nemmeno l'assassino più spietato. Gli altri Paesi europei non lo prevedono, da noi invece è aumentato vertiginosamente. Ma recludere qualcuno fino alla fine dei suoi giorni è peggio che condannarlo a morte: perché cancella ogni orizzonte di vita e si riduce a pura vendetta. Per questo diciamo: l'ergastolo va abolito.

Nel Settecento l'ergastolo si afferma come alternativa al patibolo, via via meno usato. Più certa e più spaventosa, quindi migliore deterrente.

UNA CONDANNA A MORTE DIFFERITA. E CHE FA PIÙ MALE

di Giacomo Salvatori

L'abolizione dell'ergastolo venne evocata pochi anni fa da Gianfranco Fini. L'uscita inconsueta del leader di AN non ebbe però una grande eco e nel frattempo lui stesso l'ha abbondantemente dimenticata.

Ciò dimostra però che una tale richiesta può giungere da orizzonti politico-culturali diversi: per esempio affacciarsi come il risultato di una domanda di maggiore efficienza della giustizia penale o, al contrario, di una sua radicale rimessa in discussione, oppure semplicemente scaturire da ragioni umanitarie.

In realtà l'ergastolo si è affermato come un sostituto della pena di morte. Non nasce da ragioni umanitarie ma, come per tutte le altre pene detentive, venne introdotto per ragioni di efficienza. Nel Sette-

cento le torture e le esecuzioni, troppe volte promesse, improvvisamente cessarono: ormai erano... troppa carne al fuoco. Perciò non facevano più paura, diceva Beccaria. La detenzione invece avrebbe garantito una pena certa poiché finalmente realizzabile, quindi avrebbe svolto una funzione deterrente; e l'ergastolo avrebbe fatto più paura di una incerta promessa di morte. Avrebbe assegnato al condannato una sorte peggiore della morte. L'ergastolo è nato dunque come nuova "pena capitale".

E siccome anche nel regno delle pene, come in quello delle nazioni, se non cambiano le cose nella "capitale", cioè al centro, è poi difficile cambiarle nelle sue province, ecco che questo ignorato centro determina complessi meccanismi che diventano resistenze e boomerang quando si vuole ritoccare il sistema a partire da qualche punto periferico. L'Europa se n'è accorta e in gran parte ne ha preso atto, non attuando più di fatto o abrogando il "fine pena mai" (o meglio "fine pena: 99-99-9999", come è scritto nei sistemi informatici dell'amministrazione penitenziaria).



L'Italia ancora no. Con i suoi 1415 condannati, l'ergastolo consente di non mettere in discussione aspetti scomodi del passato e di coprire gli interessi presenti che vi si sono costruiti sopra. La presenza di queste 1390 persone offre la possibilità di mostrare la faccia severa dello Stato per meglio nascondere un'altra. Gli ergastolani sono i capri espiatori di un sistema che premia e garantisce una relativa impunità (spesso scandalosa) a un numero sempre maggiore di collaboratori di giustizia, i cosiddetti "pentiti", e/o ai "colletti bianchi" che, per fare il loro consueto lavoro, né possono, né sanno più, né vogliono distinguere il lecito dall'illegale. D'altra parte gli stessi premi dati prima ai pentiti e le facilitazioni concesse poi ai colletti bianchi, sono venute a far parte di un più vasto sistema di trattamento di natura premiale riservato dalla legge penitenziaria a tutti i detenuti.

Quella premiale è una macchina che trae storicamente origine dalla volontà di non discutere in sede culturale e politica degli aspri conflitti politico-sociali degli anni Settanta, e che i "vincitori" affidarono a 25 mila casi giudiziari di cui rimangono "testimoni" ancora oggi poco più di una cinquantina di ergastolani. Questo sistema divenne legge penitenziaria nel 1986 col nome del senatore Gozzini che ne fu il relatore. Alcuni, in modo troppo affrettato, vi hanno subito visto un primo passo "oltre la pena". Ma dopo vent'anni questo grande progresso che allora si annunciava come l'alternativa alla pena tradizionale si è mostrato solo un modo per affiancarla. In realtà il sistema penale ha esteso le sue propaggini fuori dal carcere. È aumentato in modo esponenziale il numero di coloro che dipendono da esso anche in stato non detentivo ed è raddoppiato il numero dei reclusi non solo prima ma anche dopo che intervenisse l'indulto. La pena cosiddetta alternativa, in realtà premiale, ha soltanto aumentato la pervasività del potere giudiziario all'interno della società, incrementando l'area penale esterna al carcere. Si è creato così un "eccesso di presenza penale" che molti cominciano a lamentare. Nel frattempo i fautori della tolleranza zero ne hanno ridotto la portata applicativa con una legge che esclude i recidivi (la ex Cirielli), ossia almeno il 70% dei rei... Invece di rivedere i tetti massimali di pena si è preferito aumentarle. Si sono moltiplicati i fatti che costituiscono reato allargando le competenze del diritto penale, salvo diluire le punizioni caso per caso in modo discrezionale.

Si è così venuta a creare una situazione analoga a quella analizzata da Beccaria nel Settecento. Da un lato si difendeva la ferocia delle pene (tortura, morte) e si puniva sempre di più su tutto; dall'altro, non potendo più attuarle, si ricorreva a quelle che erano le misure "sostitutive" dell'epoca: deportazioni, esilii...

Il rimedio altro non fu che un'estremizzazione del male finché non s'incepì a causa della sopravvenuta impossibilità di deportare e realizzare pubbliche ese-

cuzioni, diventate motivo d'indignazione popolare invece che di spettacolo gratuito per folle forcaiole. Si fece strada allora l'idea del penitenziario, della reclusione come pena principale e dell'ergastolo come nuova forma di pena capitale.

Oggi è ancora difficile far capire che se si rischia da 1 a... 20 anni per una quantità "non giusta" di cannabis, è perché c'è ancora l'ergastolo. Insomma l'ergastolo suscita una sorta di effetto traino che giustifica e sospinge verso l'alto il resto delle pene comminate. Il rischio dunque è quello di una esplosione ingovernabile dell'intero sistema penitenziario. Ormai è popolare volere più ergastoli per un alto numero di persone e per una grande varietà di reati, in una spirale che, per le sue motivazioni di fondo, potrebbe trovare pieno sfogo solo nel ritorno della pena di morte.

E di "ritorno" bisogna infatti parlare, cioè di tensione al ritorno verso un'arcaica barbarie precedente alla stessa funzione dello Stato moderno e a ciò che, pur con tutti i suoi limiti, nell'ultimo quarto di millennio è stato definito comunemente "civiltà".

Quale che sia la prospettiva da cui si guarda al pianeta carcere, quella dei difensori-riformatori del sistema penale o quella abolizionista, la sparizione dell'ergastolo dovrebbe esser vista come un punto di convergenza. Altrimenti sarà la forza dei fatti a porre tragicamente la questione. In Inghilterra, nell'Ottocento, l'eccessivo sovraffollamento provocò malattie mortali e contagiose che dal carcere si trasmisero fuori, passando ai giudici per il tramite di un'aula giudiziaria dove gli imputati dovevano essere processati, e da lì alla città...

Non possiamo sapere cosa succederà questa volta.

* * *

Il primo dicembre inizia la campagna contro il fine pena mai. Dibattiti e mobilitazioni dentro e fuori le carceri.

PER DIRE BASTA, PARTE LO SCIOPERO DELLA FAME

di Paolo Persichetti

Al 30 giugno 2008, secondo i dati presenti sul sito del ministero della Giustizia, le persone condannate all'ergastolo in via definitiva erano 1415 (1390 uomini e 25 donne).

La stragrande maggioranza di loro, oltre 500, sono sottoposte al regime del 41 bis, il cosiddetto "carcere duro", recentemente oggetto di ulteriori misure restrittive. Circa il 4,5% dell'intera popolazione reclusa. Una percentuale diluitasi negli ultimi tempi a causa dell'esplosione degli ingressi carcerari che hanno portato il numero delle persone detenute a

58.462. Con un impressionante entra-esce di 170 mila persone che non restano più di 10 giorni (rilevamento del 25 novembre), perché le infrazioni contestate non giustificano la custodia in carcere senza una condanna definitiva o non hanno retto al vaglio della magistratura. Cifre ormai prossime alla soglia d'implosione (quota 63 mila) che verrà raggiunta, secondo le proiezioni avanzate dagli stessi uffici statistici del ministero, nel prossimo mese di marzo.

I detenuti rinchiusi da oltre 20 anni sono 1648, tra questi 56 hanno superato i 26 anni e 37 sono andati oltre i 30. Il record riguarda un detenuto rinchiuso nel carcere di Frosinone con ben 39 anni di reclusione sulle spalle. Quelli che hanno già superato i 10 anni arrivano a 3446. Oltre 23 mila sono i reclusi che scontano pene che vanno da pochi mesi ad un tetto di 10 anni. 1 detenuto su 5 subisce una sanzione superiore a 10 anni, quelle che normalmente vengono definite "lunghe pene". L'unica industria che non risente della crisi, che non rischia licenziamenti, cassintegrizioni o mancati rinnovi di contratti a termine, è quella del carcere. La fabbrica della penalità va a gonfie vele. E già gli avvoltoi della speculazione edilizia si sfregano le mani all'idea che verranno costruite nuove carceri e dismesse quelle in centro città. La riqualificazione di aree centro-urbane, ottenute in cambio della costruzione di scadenti penitenziari costruiti nello sprofondo di periferie dimenticate anche da dio, poi rivendute sul mercato a prezzi stellari al metro quadro, è lo scambio indecente promesso dal governo alle grandi imprese private che si occupano di lavori pubblici.

Fatta eccezione per l'immediato dopoguerra, nella storia dell'Italia repubblicana non c'è mai stato un numero così alto di "fine pena mai" come quello attuale. Nel 1952 il loro numero si attesta a 1127 per scendere progressivamente fino a toccare i minimi storici nel corso degli anni Settanta, dove anche il numero dei reclusi in termini assoluti precipita a circa 35 mila. La stagione delle lotte carcerarie, i progressi civili e sociali del decennio che ha più dato libertà, fanno precipitare i tassi d'incarcerazione senza che il Paese fosse afflitto da sindromi ansiogene. Le lotte sono sempre state il migliore viatico per curare le isterie sociali e impedire al potere di fare uso della demagogia della paura. Nel 1982 si tocca la cifra più bassa dal dopoguerra, appena 207. Ma durerà poco, molto poco. In quegli anni la giustizia d'eccezione gira a pieno regime e di lì a poco tempo cominceranno a fioccare centinaia di ergastoli sfornati nel corso dei maxi processi dell'emergenza antiterrorista. 336 sono quelli erogati fino al 1989 nei processi per fatti di lotta armata di sinistra. A partire dal 1983 la curva torna ad innalzarsi. Siamo negli anni della svolta reganiana, quelli della "rivoluzione passiva" del neoliberalismo, della deregolazione economica che prevede come suo corollario l'intrupamento e l'ingabbiamento dei corpi, elaborato con la discipli-

na della tolleranza zero. Il tasso d'incarcerazione comincia a salire per esplodere a partire dal decennio Novanta, con tangentopoli che apre il varco al populismo penale. Nel corso degli ultimi 25 anni il numero degli ergastolani è passato da 226 agli oltre 1400 attuali.

In molti Paesi europei l'ergastolo è stato abolito: è il caso di Spagna, Portogallo, Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Albania, Polonia e Ungheria. Nei Paesi dove invece è ancora formalmente presente, di fatto è disapplicato da normative che introducono tetti massimi di detenzione e la possibilità di modulare la pena accedendo in tempi ragionevoli alla liberazione condizionale. In Grecia è ammessa la liberazione condizionale dopo 20 anni; in Austria, Germania, Svizzera e Francia dopo 15 anni, salvo che in sede di condanna il tribunale non stabilisca per ragioni di gravità del reato contestato un periodo incompressibile superiore. In Olanda è possibile avanzare richiesta dopo 14 anni; in Norvegia 12; in Belgio dopo un terzo della pena e in Danimarca dopo 12 anni. A Cipro dopo 10 anni, in Irlanda dopo 7 anni. L'Italia prevede la possibilità di avanzare richiesta di liberazione condizionale solo una volta maturati 26 anni di reclusione. Uno dei tetti più alti d'Europa ed anche una delle soglie più difficili da superare. In realtà le nuove normative in vigore hanno reso l'ipotesi di una scarcerazione sotto condizione puramente virtuale. Con la pena dell'ergastolo vengono puniti una serie di reati contro la persona fisica e la personalità dello Stato, in sostanza omicidi, reati di natura politica o a legati all'attività della criminalità organizzata, sottoposti al regime del 4 bis e 41 bis della legge penitenziaria. Normative che introducono come requisito per l'accesso ai benefici l'obbligo della "collaborazione", rendendo lettera morta il dettato costituzionale e tutta la retorica riabilitativa e risocializzante prevista nell'ordinamento. L'ergastolo è dunque più che mai una pena eliminativa.

Il primo dicembre i detenuti delle carceri italiane torneranno a far sentire la loro voce sul modello di quanto è accaduto poche settimane fa nelle carceri greche, quando un massiccio movimento ha costretto il governo a negoziare. Uno sciopero della fame nazionale darà l'avvio ad una staffetta che si suddividerà nelle settimane successive regione per regione fino al 16 marzo 2009. Convegni, assemblee e attività di sostegno alla lotta degli ergastolani si terranno nelle città coinvolte dallo sciopero.

Una battaglia difficile di questi tempi, ma necessaria. Chi si ferma è perduto.

*Il calendario della campagna si trova sul sito:
www.informacarcere.it/campagna_ergastolo.php*

* * *

L'assenza di una conclusione rende la condanna a vita la più arbitraria delle sanzioni.

IL TEMPO SENZA TEMPO DELL'ERGASTOLO

di S.R. (ergastolano, testo estratto dal quaderno numero 4 allegato a Scarceranda 2009)

La parola ergastolo deriva da “ergastolum” che in epoca romana definiva il luogo dove il proprietario rinchiusa i propri schiavi dopo il lavoro forzato.

Ma nell’*ergastolum* vi erano incatenati solo gli schiavi indolenti o ribelli, gli altri dormivano sotto le stelle o nelle stalle. Con questa sua funzione, ridurre in schiavitù dei ribelli, è stato ripreso in epoca moderna.

Nell’*Ancien Régime* la pena dell’ergastolo non era prevista mentre faceva eccezione il diritto della Chiesa. L’ergastolo come segregazione perpetua, in qualche convento sperduto, era una specialità che la Chiesa usava: il presupposto ideologico di tale supplizio scaturiva dal voler recuperare il condannato peccatore attraverso l’isolamento perpetuo; lasciava però una speranza di liberazione all’insindacabile giudizio della Chiesa che riteneva l’espiazione e il pentimento atteggiamenti necessari per poter accedere ad un possibile perdono. Ad esempio la condanna a Galileo Galilei è così formulata: “Ti condanniamo al carcere formale in questo Santo Ufficio riservando a noi la facoltà di moderare, mutare, levare in tutto o in parte le sopradette pene”.

Il tentativo di ribaltare totalmente questa discrezionalità arbitraria fu il presupposto che animò gli enciclopedisti lombardi, i fratelli Verri, e che produsse *Dei Delitti e delle Pene* (1764) di Cesare Beccaria. Porre un argine alla barbarie dilagante dei regimi portò alla proposta dell’ergastolo come pena sostitutiva della condanna a morte.

Un dibattito dai toni accesi ha da allora fatto seguito al testo del Beccaria. Il contesto appena descritto inquadra la cultura penale di allora, ma certo questo non rende meno abominevoli le motivazioni impiegate per convincere il sovrano (laico o ecclesiastico) che sostituire la condanna a morte con l’ergastolo avrebbe dato una forza più deterrente alla pena. L’ergastolo, dice il Beccaria, è peggiore della morte, più duro e più lungo da scontare. È la perpetuità la sua forza ammonitrice ed esemplare, perché una sofferenza senza termine terrorizza assai più coloro che stanno a guardare. Basterebbero queste parole per decretarne l’immediata abolizione. Più tardi sono venute le critiche a questa forma disumana di condanna. Benjamin Costant addirittura considerò l’ergastolo peggiore della pena di morte. Nella pena perpetua vedeva il ritorno alle epoche più rozze, come “un consacrare alla schiavitù, un degradare l’umana condizione”. La Francia rivoluzionaria fece votare dalla sua Assemblea costituente il mantenimento della condanna a morte e l’abolizione dell’ergastolo. Così nel Codice penale approvato il 28

settembre 1791, dove era prevista la pena capitale, la condanna più alta non poteva superare i 24 anni, con motivazioni chiaramente umanitarie. Le stesse argomentazioni, ribaltate, furono utilizzate nella prefazione al codice della Restaurazione per reintrodurre l’ergastolo. “Tutti i malfattori non colpiti nella pena di morte avevano in prospettiva un termine fisso che, per le anime profondamente depravate, annulla quasi completamente l’efficacia della pena”. Così, nel 1810, l’ergastolo fu reintrodotta.

Nel codice italiano, scritto e firmato in epoca fascista (1931) e mantenuto dai governi delle repubbliche democratiche e antifasciste che si sono succedute dal 1945 ad oggi, la pena dell’ergastolo è assimilata alla pena capitale nel senso che comporta la “morte civile”: l’interdizione legale. Ossia la perdita della capacità di disporre dei propri beni e la decadenza della potestà di genitore. Inoltre dalla notte dei tempi l’ergastolo reintroduce la “gogna”, ovvero la pubblicità della sanzione: “la sentenza di condanna all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza”, e anche in altri a giudizio del giudice.

Poiché il carattere eterno della pena, la sua fissità, stride con la concezione evolutiva della società moderna, si è posto il problema di addolcirne l’elemento di immutabilità. Ma la classe politica italiana, non avendo né il coraggio né la dignità di abolire l’ergastolo, per fare un piccolo passo avanti non ha fatto altro che... andare indietro.

Si è tornati ai tempi del governo della Chiesa sui corpi, quando i suoi tribunali condannavano all’ergastolo arrogandosi l’autorità di disporre totalmente del tempo e delle modalità di espiazione, modulando in modo del tutto arbitrario la durata della pena. Così oggi l’ergastolano/o ha la possibilità di ridurre l’eternità della pena o di attenuarla per mezzo della semi-libertà e della libertà condizionale, scelta che dipende dal Tribunale di sorveglianza, il quale a sua volta giudica sulla base di osservazioni del personale penitenziario, permanenti e costanti, e del nulla-osta della polizia del luogo dove avvenne la trasgressione.

Insomma... come passo avanti non c’è male, si sono ripescati meccanismi del Seicento. Non si può certo accusare la classe dirigente di centro, di destra e di sinistra, di eccessiva accelerazione.

Il 31 luglio 1989 i parlamentari italiani, forse presi dalla commozione per la caduta del muro di Berlino, approvarono alla Camera dei deputati un ordine del giorno che impegnava il governo a “presentare disegni di legge per l’abolizione dell’ergastolo” e ad “intervenire nelle sedi internazionali e nei rapporti bilaterali con gli stati per la commutazione delle sentenze di ergastolo”.

Da allora non è successo nulla! Niente a livello parlamentare e governativo. Finito l’entusiasmo per i muri che cadevano, nei palazzi del potere hanno pen-

sato che non bisognava esagerare ma che, al contrario, era il caso di rafforzare i muri rimasti, in particolare quelli delle carceri e dunque l'ergastolo.

Nonostante i tanti e validi argomenti sollevati, la Corte costituzionale con sentenza n. 274 del 27 settembre 1983 ne ha ammesso la compatibilità istituzionale, in quanto vi è la possibilità per l'ergastolano di usufruire di riduzioni di pena, della semilibertà e della liberazione condizionale. Un paradosso imbarazzante per la Corte: come se la legittimità della pena perpetua scaturisse dal suo "non essere" perpetua. Quasi a dire che l'ergastolo esiste solo come pena minacciata e non effettuata... sofismi incomprensibili! Chissà se sostenendo questa tesi, i giudici dell'Alta corte si sono resi conto d'aver annullato un cardine del diritto, ossia l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, discriminando tra ergastolani/ e in base alle valutazioni soggettive di carcerieri e magistrati di sorveglianza. Subire discriminazioni per accedere alle misure alternative, è quanto avviene per tutti gli altri detenuti condannati a pene temporali, ma per l'ergastolo la discriminazione è sul punto della perpetuità oppure della temporalità. In conclusione, si fa intervenire il giudice dell'esecuzione (giudice di sorveglianza) sul concetto di perpetuità, ossia della vita e della morte di un essere umano, sul quale solo il legislatore in sede costituzionale – negli stati di diritto – può intervenire (secondo noi nemmeno una votazione di modifica costituzionale dovrebbe poter decidere della vita e della morte, però il limite delle democrazie parlamentari è proprio quello di avere il potere, come il Sovrano di un tempo, di disporre della vita e morte degli umani).

Come se non bastasse, la Cassazione ha escluso gli ergastolani dal beneficio degli indulti, in base a un ragionamento aritmetico secondo cui sottrarre dall'infinito un certo numero... resta sempre infinito. Ragionamento che conferma ancora una volta l'aspetto centrale dell'ergastolo, ovvero l'eternità della condanna.

* * *

La reclusione perpetua è afflizione pura, utilizzata per ragioni ideologiche: rappresentare la durezza dello Stato contro i crimini più gravi.

MASSIMO DELLA PENA MINIMO RISULTATO

di Giuseppe Mosconi (Università di Padova)

Sono noti da tempo gli elementi che dimostrano l'infondatezza dei tre principi che dovrebbero legittimare la pena detentiva.

Così il principio della retribuzione è messo in crisi dal fatto che sull'effettiva afflittività della pena inci-

dono variabili incontrollabili quali l'organizzazione di fatto del regime detentivo a seconda delle caratteristiche dell'istituto in cui avviene l'espiazione, degli orientamenti della direzione e dello staff; la possibilità di fruire o meno di misure alternative, la qualità dello status sociale del condannato, del capitale sociale di cui può disporre. Nella pena dell'ergastolo questi ultimi aspetti sono particolarmente drammatizzati, non solo perché la durata effettiva della pena, così da non concretizzarsi in un reale carcere a vita, dipende dall'applicazione delle misure alternative (liberazione condizionale, semilibertà, detenzione domiciliare, ecc.), ma soprattutto perché, sotto il profilo della rilevanza dei caratteri personali, la effettiva durata della pena non dipende dalla gravità del reato, ma dalla concreta durata della vita della persona. È infatti evidente come l'afflittività della stessa sia sostanzialmente tanto più elevata, quanto maggiore è la durata della vita della persona in stato di detenzione.

La critica alla funzione rieducativa della pena si fonda solidamente, innanzitutto, sull'elevato tasso di recidività degli ex detenuti, soprattutto tra coloro che hanno scontato fino in fondo la pena detentiva, senza fruire delle misure alternative. L'assoluta inadeguatezza delle "risorse del trattamento", la coattività e perciò la non volontarietà dell'esperienza rieducativa imposta, le oggettive difficoltà di reinserimento per chi porta lo stigma sociale di detenuto sono alcuni dei fattori che notoriamente spiegano l'elevato tasso di recidività tra gli ex detenuti. Ma per la pena dell'ergastolo, non essendo dato, in linea di principio, l'obiettivo del reinserimento nella società, come riscontro dell'efficacia della pena, la questione della rieducazione, in questo senso, neppure si pone. La rieducazione diventa allora una pura questione di "foro interno", una pretesa di conversione inevitabilmente connessa all'intensità afflittiva della sanzione. Il concetto stesso di rieducazione, non è così più da intendersi nei termini della risocializzazione e del reinserimento sociale, ma semplicemente come conversione, frutto dell'intensità dell'espiazione sofferta.

Quanto agli argomenti contro l'efficacia preventiva della pena va considerata l'assoluta assenza di correlazione tra durezza delle pene e andamento della criminalità, la collocazione in contesti culturali in cui prevalgono altri riferimenti motivazionali rispetto alla minaccia di sanzioni gravi per comportamenti criminosi, il difficile ottenimento della certezza della sanzione, nel senso di non considerare elevatissima la probabilità di venire scoperti come autori di reato e di venire corrispondentemente sanzionati ai livelli previsti. Nel caso dell'ergastolo non solo si confermano questi elementi di inefficacia, resi ancor più significativi e paradossali dalla gravità della sanzione, ma non va trascurato il fatto che, una volta subita una condanna a vita, non esiste più alcun deterrente a compiere analoghi reati, per cui "più di così" non è possibile venire condannati, qualunque cosa si faccia.

Se dunque per ognuna delle tre funzioni della pena sono evidenti gli elementi che ne fanno emergere l'infondatezza, per il "massimo della pena" essi non solo si confermano con maggiore evidenza, a causa dell'estrema gravità della sanzione, ma risultano estremizzati al punto di produrre evidenti, quasi paradossali rovesciamenti di senso. Dove cade la necessità della legittimazione riferibile alle classiche tre funzioni e la sanzione si può affermare come pura afflittività. L'ergastolo si propone dunque come afflizione pura, come annientamento dell'individuo "a vita", per ciò che ha commesso. Di qui due implicazioni. Da un lato l'ergastolo, come pena estrema, fa emergere la vera sostanza della pena detentiva, sottratta alla mistificazione delle sue classiche funzioni legittimanti. Dall'altro esso appare sottrarsi alla necessità di qualsiasi legittimazione, imponendosi come pura e semplice vendetta sociale, come annullamento e neutralizzazione di un individuo, più per quello che è (o viene raffigurato essere) che per ciò che effettivamente ha fatto. Ecco il paradosso. Proprio perché l'ergastolo si pone in continuità con i tratti caratteristici della pena in sé, dell'infondatezza delle sue funzioni legittimanti, si propone come qualcosa di qualitativamente diverso, in cui è soprattutto l'autore, più che il fatto in sé, ad essere ricostruito come nemico di cui vendicarsi e da annullare. Ma è in virtù di questo rovesciamento che emerge paradossalmente la vera sostanza della pena detentiva, facilmente riconducibile a mera afflizione e controllo sugli individui pericolosi.

Ma sotto un altro profilo l'ergastolo appare inadeguato e sfasato rispetto alla nostra organizzazione sociale. Quello dell'idea e della cultura del tempo. Da parte di diversi studiosi è stato da tempo sottolineato come scambio mercantile e retribuzione penale abbiano in comune l'idea del tempo come valore fungibile. Ciò non può che inquadrarsi in un'idea lineare, monodimensionale, finalistica del tempo, qual'è appunto tipicamente quella della prima società industriale. Ma basta prendere in considerazione le caratteristiche più evidenti della dimensione temporale nella società post-moderna, per rendersi conto di quanto la concezione del tempo sottesa all'idea moderna della pena, che abbiamo appena richiamato, sia sfasata rispetto ad essa. Infatti il tempo postmoderno delle nostre società complesse, come in altra sede ho ricordato, risulta segnato da una lacerante contraddizione: se da un lato le forme di controllo della complessità, tecnicamente mediate, lo determinano come tempo tecnologico iperstrutturato ed organizzato, prevedibile, razionalmente e tecnicamente programmabile, controllabile e definito, dall'altro le opportunità di consumo, il profluvio delle sollecitazioni mediatiche, lo scardinamento delle forme comunicative tradizionali e interpersonali lo producono come tempo multidirezionale, plurale, reversibile, discontinuo, composito e frammentato.

In sintesi, mentre il tempo esterno è caratterizzato da dialettiche e contraddizioni che aprono lo spazio del conflitto tra tempo sociale e tempo soggettivo, il tempo

del carcere assorbe ogni dialettica inglobandola nella monotonia del prevedibile eterodiretto, appiattendola nell'indistinto di ciò che sfugge all'iniziativa personale. Ciò determina un'evidente implicazione: il tempo di detenzione del soggetto socializzato al vissuto postmoderno del tempo risulta, nell'esperienza detentiva di oggi, assai più afflittivo, anche solo di qualche decennio fa. Più dura da sostenere è la distanza tra l'esperienza del vissuto temporale esterno e quello del tempo interno, maggiore il disorientamento, l'ansia, la depurazione, l'avvilimento del sé, il senso di impotenza e di perdita. Ora se ciò è vero per la pena detentiva in genere, anche per periodi medio-brevi, è immediato intuire quanto ciò risulti ingigantito ed estremizzato per la pena dell'ergastolo, drammatizzando quegli elementi di sproporzionalità e di irrazionalità che poco più sopra abbiamo messo in rilievo. Con la pena dell'ergastolo la lacerazione con il tempo esterno appare incommensurabile e irreversibile. La dimensione in cui l'individuo è proiettato appare collocarlo in un non luogo, in cui ogni misura sembra dissolta, ogni senso del reale definitivamente perduto. Ciò risulta a maggior ragione fondato ed evidente se ci riferiamo ad un naturale corollario del vissuto temporale nella società post-moderna: il grande flusso di opportunità e di sollecitazioni che essa offre, estremenamente più concentrata per unità di tempo, rispetto a qualche decennio fa. Anche questo aspetto rende oggi la pena detentiva, a parità di durata, assai più afflittiva, se si considera la quantità di risorse di cui un detenuto viene oggi privato, rispetto al passato. Anche questo aspetto rende l'afflittività dell'ergastolo disumana e abnorme, centuplicando la perdita di ogni accettabile e ragionevole proporzione.

Questo insieme di aspetti disvelano il carattere puramente ideologico e simbolico della pena dell'ergastolo. Essa cioè appare più destinata a rappresentare la durezza dello Stato contro i crimini più gravi, la sua vis punitiva, a compensazione della rinuncia alla pena di morte, a soddisfare un presunto diffuso bisogno di vendetta sociale, oltre al bisogno di giustizia della vittima, che a dimostrare la sua coerenza con i principi fondativi della pena, e più in generale, con i fondamenti della civiltà giuridica.

* * *

L'ERGASTOLO MERITA SOLO UN'INVETTIVA

di Ugo Giannangeli (avvocato)

Nel 1944 la pena di morte è stata sostituita dall'ergastolo, ma la sostituzione non ha fatto venire meno quell'idea di definitività che la pena di morte porta ontologicamente con sé.

La pena di morte elimina fisicamente il “reo”; l’ergastolo lo elimina socialmente (dove la definizione di “morte civile” benché di civile l’ergastolo nulla abbia).

In un certo sentire comune diffuso nella componente “forcaiola” (altro termine in uso evocativo di morte) della società ma esteso a molti magistrati chiamati ad occuparsi a vario titolo degli ergastolani, permane un senso di fastidio rispetto alla sopravvivenza di questi rei che, scampati alla “forca”, residuano come zavorra sociale.

Il fatto che gli sia consentito di vivere, anche se inteso solo come sopravvivere, dovrebbe, secondo costoro, comportare un eterno debito di gratitudine verso la società a carico dei “graziati”.

Quando è stato fatto notare che l’art. 27 della Costituzione afferma che la pena tende alla rieducazione del condannato e che, quindi, una pena infinita non aveva senso ed era in contrasto con il dettato costituzionale, rappresentando un esplicito fallimento e una vanificazione della dichiarata finalità rieducativa, è stato ribattuto che l’ergastolo, perpetuo sulla carta, tale non è nella realtà perché anche l’ergastolano può beneficiare della liberazione condizionale e quindi può vedere estinta la pena dopo un periodo di libertà vigilata (il tutto dopo il periodo non trascurabile di 26 anni di galera).

Al danno della pena perpetua si è così aggiunta la beffa: l’ergastolo è legittimo costituzionalmente perché esiste ed è applicabile l’istituto della liberazione condizionale; se poi la liberazione condizionale, di fatto, non viene applicata, questo non incide sulla costituzionalità (astratta) della pena perpetua.

Perché la liberazione condizionale non viene applicata se non in rarissimi casi (i rarissimi casi servono sempre per salvare le apparenze ed evitare che la beffa diventi irridente)?

A monte vi è innanzitutto l’atteggiamento psicologico di cui si è detto, riassumibile rozzamente nell’indicibile “è già tanto se ti lasciamo ancora in vita”.

Questo atteggiamento, talora, emerge in modo esplicito in alcuni provvedimenti, ispirati da mero sadismo.

Recentemente un Procuratore Generale di Cagliari, dovendo semplicemente aggiornare il fine pena di un ergastolano a seguito della concessione di 45 giorni di liberazione anticipata (sconto di pena per ogni semestre di “buona condotta”), così si è espresso:

“ORDINE DI SCARCERAZIONE
{...} si comunica che la data di fine pena, già fissata al MAI è anticipata al MAI, data in cui dovrà essere scarcerata se non detenuta per altra causa”.

È sublime, si rasenta la filosofia e la metafisica (l’eternità anticipata nell’eternità).

O, meglio, si sfocia nel sadismo: non si nega il diritto alla scarcerazione (questo termine ricorre più

volte); il problema è la data perché “MAI” non compare sul calendario.

Quasi che la carcerazione perpetua sia colpa di eventi naturali.

Lo strumento per realizzare lo scopo voluto (disapplicazione della liberazione condizionale) è fornito da una parola inserita nell’art. 176 c.p.: *ravvedimento*.

È una condizione essenziale per il beneficio e deve essere *sicuro*.

Al giudice sembrerebbe richiesta una indagine introspettiva dell’animo del reo.

Di solito a questa indagine sono preposti i religiosi (e non è mancato qualche caso di testimonianze – allegare agli atti – di preti e suore sul profondo pentimento del reo, raccolto in confessionale o in colloqui privatissimi).

Il giudice dovrebbe valutare invece dati oggettivi: il comportamento nel corso della esecuzione della pena, l’ottenimento di benefici penitenziari (permessi, lavoro esterno, semilibertà), l’impegno sociale e lavorativo.

Questi elementi di valutazione, però, sono stati ritenuti non bastanti.

Poiché l’ergastolano è tale per avere commesso almeno un omicidio (così, almeno, è stato ritenuto in sentenza) l’attenzione è stata rivolta alle vittime e ai loro parenti.

La norma sulla liberazione condizionale contiene già un riferimento alle vittime, laddove impone il risarcimento del danno come ulteriore condizione.

Poiché, però, non è esigibile il risarcimento da chi non è in condizioni di risarcire (traduci: è facile “farla franca” grazie alla propria indigenza, situazione frequente tra gli ergastolani), si è ritenuto opportuno confondere il risarcimento con il ravvedimento: due condizioni ben separate (anche nel dato testuale e nella struttura dell’art. 176) sono state *fuse e confuse* in modo del tutto arbitrario.

Rispetto ai detenuti politici (cioè i partecipi al fenomeno di lotta armata degli anni Settanta e Ottanta) il problema si complica ulteriormente perché costoro hanno avuto a disposizione una legislazione (c.d. “premiale”) che favoriva comportamenti di delazione e di dissociazione.

Oggi è ancora in carcere chi non ha ritenuto di percorrere quelle strade.

L’ostilità verso la concessione del beneficio, allora, esplode virulenta: costoro sono “irriducibili” (termine incomprensibile, usato non solo dalla stampa ma anche in provvedimenti giudiziari, con o senza virgolette), cos’altro cercano?

E si torna al “è già tanto se sono scampati alla forca”.

Qualche magistrato ritiene di chiudere così il discorso, con questa esclusiva motivazione, ignorando bellamente che la norma impone di valutare tutto il percorso detentivo dall’inizio della esecuzione della pena in poi.

Altri chiedono prove esteriori di ravvedimento che devono transitare attraverso un rapporto con i familiari delle vittime. La casistica è fantasiosa: emolumento mensile alle varie Associazioni di familiari di vittime di terrorismo; lettera o comunque contatto personale con i familiari dell'ucciso; risarcimento del danno anche simbolico, ecc. ecc.

Quando è stato obiettato che appariva evidente l'ipocrisia e la strumentalità della condotta richiesta, intanto perché richiesta e poi perché finalizzata all'ottenimento del beneficio, è intervenuta una risposta agghiacciante e cinica: intanto si tenga questo comportamento, poi valuteremo.

In alcuni casi hanno dimostrato, a proprie spese, più sensibilità verso i familiari delle vittime i detenuti che non i magistrati, rifiutando i primi di porre in essere una condotta così platealmente strumentale.

Che dire ancora?

Che esiste l'ergastolo aggravato dall'isolamento diurno, così incidendo la pena non solo sulla quantità di carcere ma anche sulla sua qualità (chi ricorda, oggi, quel Pretore di Genova che negli anni Settanta dopo avere visitato il locale carcere, ha cambiato drasticamente la propria giurisprudenza, infliggendo pene minori di molto?).

Che l'isolamento diurno è spesso stato applicato vent'anni dopo la sentenza che aveva comminato la pena, con buona pace della funzione "rieducativa" del carcere.

Che esiste l'ergastolo aggravato dalle condizioni di segregazione previste dall'art. 41 bis che, col pretesto

della sicurezza, mira al crollo psicologico della persona e alla sua collaborazione processuale (carcere come strumento di tortura).

Che, in questo contesto, la pena appare avere esclusivamente la funzione di pubblica vendetta, con buona pace delle scolastiche funzioni retributiva, preventiva ed emenda.

Ma, soprattutto, viene da chiedersi: che senso ha il gran ciarlare di partecipazione all'opera di rieducazione e di reinserimento sociale?

La stragrande maggioranza delle carceri o delle sezioni in cui si sconta l'ergastolo non prevede alcun tipo di attività rieducativa o risocializzante ma, soprattutto, quali sono i valori ispiratori della società in cui deve essere reinserito il reo?

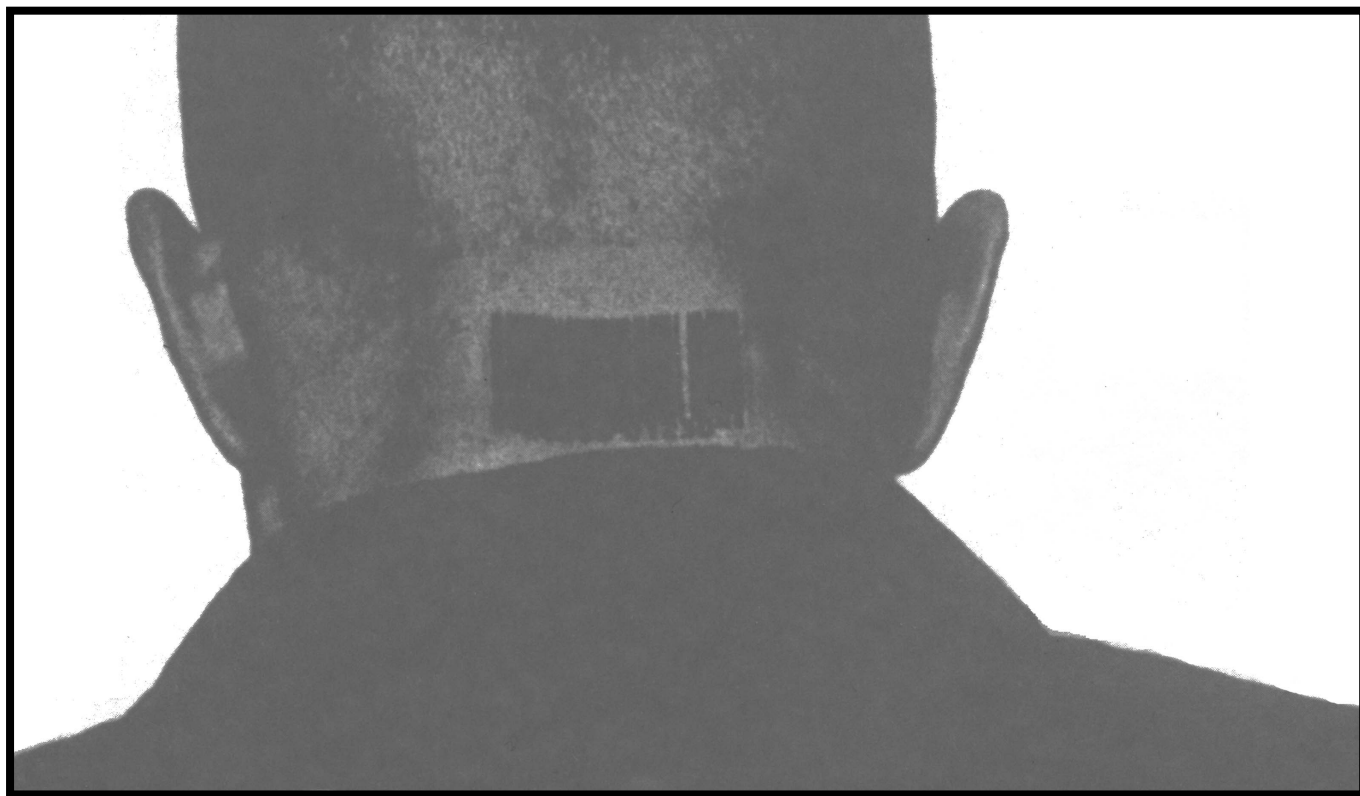
Oggi dominano guerra, violenza, sopraffazione, corsa al riarmo, distruzione dell'ecosistema, corruzione, libero mercato inteso come concorrenza devastante, ambizione, potere, violazione impunita e continuata della legalità internazionale.

Questi sono i principî dominanti.

La richiesta di comportamenti ipocriti e strumentali ai detenuti è, forse, allora, una verifica della loro idoneità all'ingresso in questo tipo di società?

Chi non accetterà l'offerta sarà libero solo di scegliere dove morire: in carcere se di notte, sul lavoro se di giorno, altrove solo se avrà la fortuna di morire in uno dei 45 giorni annui di permesso.

Milano, 3 maggio 2007



I testi di Giacomo Salvatori, Paolo Persichetti, S.R. e Giuseppe Mosconi sono apparsi su "Queer", Libri (e tempo liberato), suppl. di "Liberazione", n. 179, domenica 30 novembre 2008. Il testo di Ugo Giannangeli è inedito.

A cura dell'Archivio Primo Moroni, FIP, Milano, 25 gennaio 2010.